# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 26 febbraio 1980**

**che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette e bluse a maglia o tessute, delle sottovoci ex 60.05 A II ed ex 61.02 B II della tariffa doganale comune (categoria 7), originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(80/308/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Comissione delle Comunità europee in data 20 febbraio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette e bluse a maglia o tessute, delle sottovoci ex 60.05 A II ed ex 61.02 B II della tariffa doganale comune (categoria 7), originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978 [2], modificato con regolamento (CEE) n. 2604/78 della Commissione [3];

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [4], in particolare dall'articolo 1;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 18 febbraio 1980:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 60.05 A II<br>ex 61.02 B II<br>(codici Nimexe:<br>60.05-22, 23, 24, 25;<br>61.02-78, 82, 84)<br>categoria 7 | Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali |

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

*Articolo 3*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.